

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

BOATO. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

l'ambientalista russo e cooperatore della fondazione Bellona (Oslo - Norvegia) Aleksandr Nikitin è detenuto in carcere a San Pietroburgo dalla Fsb da oltre otto mesi. Durante gli otto mesi scorsi, l'accusa nella figura del procuratore generale di San Pietroburgo e gli investigatori del Fsb (ex Kgb) hanno mostrato un'allarmante indifferenza nei confronti sia del sistema legale russo, sia dei principi sui diritti umani e sulle procedure legali riconosciute internazionalmente;

il 5 agosto 1996 l'Fsb decise di trattenere in carcere Aleksandr Nikitin per altri due mesi, fino al 6 ottobre 1996. Quando l'avvocato difensore chiese all'Fsb i motivi che avevano portato a trattenere il suo cliente, l'Fsb dichiarò che la questione era segreta;

dal giorno dell'arresto di Nikitin, il 6 febbraio 1996, la normativa che disciplina il procedimento penale sarebbe stata violata in numerose occasioni;

dal 6 febbraio 1996 al 29 marzo 1996, a Nikitin non fu permesso di incontrarsi col suo avvocato;

nonostante la legge russa proibisca il processo di civili da parte di una corte militare l'accusa ha tuttavia insistito affinché il caso fosse trattato da un tribunale militare. Il 4 aprile 1996, a San Pietroburgo, un tribunale militare sostenne la decisione dell'accusa di trattenere Nikitin in carcere fino al 6 luglio successivo. La difesa riportò il caso in un tribunale civile il 10 giugno. Ma, in seguito ad un'udienza scandalosa, alla quale l'imputato non ottenne il permesso di presentarsi, fu stabilito di rinviare il caso ad un tribunale militare. Solo ai primi di luglio, il vicepre-

sidente della Corte suprema, A. E. Merkušov, intervenne e capovolse la decisione della corte inferiore, trasferendo il caso ad un tribunale civile, cinque mesi dopo l'arresto;

le accuse contro Nikitin si fondano sulle indagini di una commissione di esperti guidati dallo Stato maggiore russo. Il 30 gennaio 1996 tale gruppo di esperti scoprì che, secondo due decreti catalogati dal ministero della difesa, sei capitoli del rapporto di Bellona sulla flotta del Nord russa contenevano segreti di Stato. La commissione non fu in grado di chiarire se i segreti di stato di cui sopra fossero già stati pubblicati precedentemente. Alla difesa non fu permesso di leggere i decreti segreti. Sebbene l'accusa riconobbe che le scoperte della commissione di esperti erano insufficienti le accuse vennero confermate. Il 10 luglio fu presa la decisione di formare una « nuova » commissione di periti, ancora sotto la guida dello Stato maggiore russo;

il 6 agosto 1996, l'accusa decise di trattenere in carcere Nikitin per altri due mesi. A Nikitin e al suo legale fu negato di prendere visione degli atti di questa decisione il che costituisce un altro esempio di comportamento in sicuro disaccordo con tutte le procedure legali internazionali, e anche con quelle russe. La difesa di Nikitin presentò un'obiezione sul perdurare della carcerazione di Nikitin e sul fatto che le attività dell'accusa fossero coperte da segreto. Il 21 agosto 1996 presso il tribunale di San Pietroburgo venne posta la questione del protrarsi della carcerazione. La corte decise di rimandare la seduta al 23 agosto, perché la difesa di Nikitin non aveva avuto accesso agli atti della decisione dell'accusa del 6 agosto;

le continue violazioni dei diritti legali di Nikitin nell'approntare la propria difesa costituiscono la principale negazione dei suoi diritti civili. Questo si verifica soprattutto nell'accesso o nella scarsità di informazioni per la difesa e nell'indifferenza dell'Fsb ai termini fissati per legge. D'ora innanzi, la preoccupazione maggiore do-

vrebbe essere quella di assicurare a Nikitin un processo equo ma, a meno che le norme della legislazione russa siano osservate, sembra impossibile ottenerlo. Occorre tra l'altro valutare il caso alla luce del fatto che la Russia ha sottoscritto gli accordi internazionali per il rispetto delle procedure legali e dei diritti umani;

uno sviluppo positivo è il considerevole impegno politico che questo caso ha suscitato in Russia. Il 19 luglio 1996, la maggioranza del Parlamento russo ha ordinato un'inchiesta al segretario del consiglio di sicurezza Alexandr Lebed, atta a chiarire i motivi che hanno portato a violare così grossolanamente i diritti umani di Nikitin. Il Parlamento ha chiesto l'adozione di misure per fermare le gravi violazioni della procedura russa commesse dall'Fsb e dall'ufficio del procuratore generale a San Pietroburgo. In una lettera al procuratore generale Skuratov, Lebed ha richiesto chiarimenti sul caso. Questo potrebbe segnare l'inizio di un atteggiamento più impegnato e di una partecipazione attiva da parte di tutti coloro che nella società russa vedono questo caso in una prospettiva differente da quella dell'Fsb;

la versione finale del rapporto *La flotta nord russa: sorgente di contaminazione radioattiva* è stata pubblicata in norvegese, russo e inglese il 19 agosto 1996 ed è stato presentato ad Oslo, Murmansk e San Pietroburgo;

il 30 agosto 1996 Nikitin è stato dichiarato da *Amnesty International* « prigioniero per motivi ideologici »;

il 24 settembre 1996 il comitato europeo per la giustizia e i diritti umani ha deciso di nominare una commissione di inchiesta che dovrà seguire il caso. Il relatore è l'olandese Erik C.M. Jurgens —;

se sia a conoscenza dei fatti sopraelastici;

quale giudizio dia della vicenda riportata;

se non ritenga doveroso esprimere alla federazione russa la preoccupazione

del Governo, delle istituzioni e dell'opinione pubblica democratica dell'Italia per la gravità del « caso Nikitin ». (3-00350)

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a pagina 5 del *Corriere della Sera* di venerdì 18 ottobre 1996 compare un'intervista di Andrea Purgatori ad un anonimo alto dirigente dei servizi segreti italiani —:

se corrisponda al vero quanto dichiarato dall'anonimo funzionario sull'esistenza di un « canale che, da Roma, passava a Londra le false notizie su cui si costruivano le colossali speculazioni (sulla lira) che alla fine arricchivano alcuni personaggi in Italia »;

se, conseguentemente, corrisponda al vero che tale « canale di comunicazione » sia stato tagliato, anche grazie al prezioso contributo dell'allora Presidente del Consiglio Dini;

quali siano, nel caso, i nomi dei responsabili delle speculazioni, i nomi di coloro, singoli o società, che si sono illecitamente arricchiti e quali provvedimenti siano stati intrapresi dal Governo per assicurare che eventuali comportamenti illegali vengano accertati e perseguiti dalla magistratura. (3-00351)

VALENSISE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali iniziative intenda assumere in ordine alla presentazione delle liste elettorali presso l'ufficio elettorale del comune di Catanzaro, la cui commissione elettorale circondariale ha ritenuto di non ammettere la lista dei candidati all'elezione per la formazione del consiglio comunale di Catanzaro portante il contrassegno « cerchio con scritta Forza Italia » e collegata alla candidatura a sindaco di Sergio Abramo, sulla base del fatto che, rispetto alle quattrocento sottoscrizioni necessarie corre-

date dei relativi certificati elettorali, sessantasei sottoscrizioni non sono corredate dagli stessi certificati, pur risultando e pur dandosi atto, da parte della detta commissione circondariale, che le certificazioni mancanti erano state richieste al sindaco del comune di Catanzaro « in prossimità della scadenza del termine ultimo di presentazione delle liste », essendo evidente che la richiesta dei certificati in prossimità della scadenza del termine ha prodotto una oggettiva potestatività dell'ammissione della lista in relazione alla tempestività, ovvero al rilascio dei certificati medesimi da parte degli uffici, di cui la commissione circondariale non ha tenuto alcun conto, limitandosi, per altro, a darne atto nella decisione resa;

quali iniziative intenda adottare in relazione ad ulteriore decisione della stessa commissione circondariale di Catanzaro, adottata nei confronti della lista portante il contrassegno « cerchio con scudo crociato e scritta cristiani democratici uniti », ritenuta inammissibile perché corredata da duecentotrentacinque certificati elettorali, mentre le certificazioni mancanti, come la stessa commissione elettorale circondariale attesta, erano state richieste « in prossimità della scadenza del termine ultimo di presentazione delle liste », il che comporta, come per il caso della lista precedente, la solita « condizione di oggettiva potestatività amministrativa » nel rilascio dei certificati medesimi, anche questa volta in contrasto con la lettera e lo spirito delle disposizioni elettorali in vigore;

per conoscere, ancora, quali siano le valutazioni e le iniziative che si intendano adottare in ordine alla esclusione della

lista dei candidati a consiglieri della circoscrizione prima, portante il contrassegno « Alleanza Nazionale », e per le liste per le altre circoscrizioni cittadine recanti lo stesso contrassegno, pur avendo dato atto l'ufficio ricevente, nella persona del segretario comunale, che il presentatore Franco Greco era stato identificato « mediante esibizione di passaporto »;

se non si ritenga che il modo non esemplare delle operazioni effettuate in occasione della presentazione delle liste elettorali (tempestivo rilascio dei certificati elettorali, eccetera) avrebbe dovuto essere previsto con opportuna e tempestiva cautela, attesa la ridottissima agibilità degli uffici comunali, allocati in condizioni di fortuna in conseguenza dei lavori in corso negli uffici del palazzo comunale di Catanzaro, il che, onestamente, è stato registrato dalla competente commissione circondariale con l'eloquente riferimento alla richiesta dei certificati necessari « in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle liste »;

a chi siano riconducibili le responsabilità per la inconsistente agibilità degli uffici cui sono demandati i delicati e tempestivi compiti del rilascio della documentazione elettorale che i cittadini devono limitarsi a richiedere, nella legittima aspettativa di operazioni di rilascio tempestive, obbligo esclusivo e non derogabile degli uffici medesimi che non può, se violato, non incidere sulle libere scelte dei presentatori delle liste e sull'intera efficacia degli atti dovuti, preparatori del procedimento elettorale e dell'elezione medesima.

(3-00352)